

Pubblicato il 11/03/2021

N. 03001/2021 **REG.PROV.COLL.**
N. 01799/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1799 del 2021, proposto da

Sofia Bellucci, Attilio Raffaele Caliendo, Iolanda Valeria Campitiello, Francesco Cozzolino, Rosanna D'Antuono, Marco De Caro, Mariantonia Desiderio, Mario Di Fiore, Daniela Di Florio, Angelo Oliva, Anna Orlando, Maria Passannante Grimaldi, Mariarosaria Pastore, Antonello Peron, Pasquale Risi, Erica Salvi, Franco Sentiti, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Bonito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione non costituito in giudizio;

Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi di Salerno - Fisciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Cristina Campisano, Carla Freddo non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- a) dell'avviso datato 15.10.2020 con il quale l'Università degli Studi di Salerno ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale l'elenco/graduatoria degli ammessi alla prova scritta, all'esito del test di preselezione svolto in data 01.10.2020, del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per Anno Accademico 2019/2020, relativamente alla Scuola Secondaria di II Grado;
- b) dell'elenco/graduatoria allegata all'avviso di cui al precedente capo b), nella parte in cui - come previsto dall'art. 5 (rubrica "Test Preliminare"), comma 7, del Bando di indizione di cui al Decreto Rettoriale n. 473/2020 del 06.03.2020 – è stato ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per l'accesso, nonché coloro che hanno conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, e dunque i candidati ivi posizionati fino al punteggio di 22,5/30, escludendo così i ricorrenti dal novero degli ammessi alle successive prove selettive, avendo essi conseguito un minor punteggio, e del connesso giudizio di mancato superamento da parte degli stessi della prova preselettiva e di esclusione dalla prova scritta;
- c) di tutti i verbali relativi alla procedura, adottati dalle Amministrazioni resistenti e da tutte le Commissioni all'uopo nominate per la gestione delle prove nelle sedi locali;
- d) del Decreto n. 473/2020 del 06.03.2020 (prot. n. 0081412), a firma del Rettore dell'Università degli Studi di Salerno, con il quale è stata indetta la procedura selettiva per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 249/2010 (a.a. 2019/2020) e approvato il relativo Bando di ammissione;
- e) del Bando di ammissione racchiuso nel detto Decreto n. 473/2020 del 06.03.2020 a firma del Rettore dell'Università degli Studi di Salerno, nella parte in

cui disciplina le modalità di svolgimento dei test preselettivi e di superamento della prova ai fini dell'ammissione alla prova scritta, e, in particolare, dell'art. 5 (rubrica "Test Preliminare"), comma 7, laddove si specifica che verrà ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per l'accesso, nonché coloro che abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, e ss.;

f) quale atto presupposto e collegato, se e in quanto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, del Decreto Ministeriale n. 92 dell'8 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale in data 12 febbraio 2019, recante «Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno», nella parte in cui disciplina le prove di accesso prevedendo (art. 4, comma 3) che siano ammessi alle prove scritte «un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede», senza tuttavia indicare una soglia attestante il superamento del test e quindi l'idoneità al prosieguo delle operazioni selettive;

g) quale atto presupposto e collegato, se e in quanto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, del D.M. 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno»;

h) quale atto presupposto e collegato, se e in quanto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, ad oggetto «Regolamento concernente definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado»;

i) quale atto presupposto e collegato, se e in quanto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, del D.M. 12 febbraio 2020, n. 95, che autorizza gli Atenei ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado secondo l'offerta formativa regionale di ciascun Ateneo circa i posti

disponibili per la specializzazione sul sostegno, nella parte in cui conferma la disciplina dei test preselettivi nonché determinano il numero di posti e la loro distribuzione per ciascun Ateneo;

j) di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti,

Nonché per l'Accertamento e la Declaratoria

del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla prova scritta per l'ammissione al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'Anno Accademico 2019/2020 presso il resistente Ateneo, relativamente alla Scuola Secondaria di II Grado, e, conseguentemente,

Per La Condanna

delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire ai ricorrenti di sostenere la prova scritta di accesso al Corso formativo de quo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi di Salerno - Fisciano;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021, la dott.ssa Silvia Piemonte, tenutasi da remoto, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;

Considerato che risulta necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria oggetto di gravame, potendo conseguire in caso di accoglimento del ricorso la caducazione dell'intera procedura ovvero l'ampliamento dei candidati ammessi a sostenere le successive prove per l'accesso al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le

attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'a.a. 2019/2020, indicato in epigrafe;

Visto l'elevato numero dei soggetti di cui sopra nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi.

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web delle Amministrazioni indicate, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIR, nonché dell'Università degli Studi di Salerno, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b).- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.R. e l'Università degli Studi di Salerno hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, previa consegna da parte ricorrente di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, il testo integrale del ricorso e di quelli per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che le Amministrazioni suddette:

c) - non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);

d)- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e)- dovranno, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) cadauna per l'attività di pubblicazione sui siti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio da effettuarsi con notificazione per pubblici

proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia alla camera di consiglio del 27 aprile 2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Silvia Piemonte

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO